



COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate"
Ufficio "Bilancio e programmazione finanziaria"

Proposta di Deliberazione di Consiglio comunale

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 – Terza variazione del bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Rilevato che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26/04/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 13/07/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2021/2023 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30/07/2021 è stato approvato il Rendiconto di gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2020;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2021 è stato approvato l'Assestamento generale del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30/07/2021 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 229 del 13/09/2021 è stata approvata la Seconda variazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni dall'approvazione;

Viste le richieste di variazione di bilancio a firma dei Dirigenti delle Unità di Direzione dell'Ente, acquisite e conservate agli atti dell'Ufficio "Bilancio e programmazione finanziaria", riguardanti l'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa di funzionamento, nonché l'inserimento in bilancio di nuove entrate con destinazione di spesa vincolata riferite a finanziamenti ricevuti dallo Stato e dalla Regione;

Dato atto che la legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021) all'art. 1 comma 823 prevede che: *"Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio*

2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

Considerato che nel Rendiconto della gestione del Bilancio riferito all'esercizio finanziario 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale nr. 39/2021, nell'allegato A/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione", sono stati riportati gli importi di:

- euro 1.631.224,23 a titolo di quota del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- euro 350.506,47 a titolo di quota di ristori specifici di spesa non utilizzati nell'esercizio 2020, così come si rileva dalla certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 concernente la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

Viste, altresì, le FAQ della Ragioneria Generale dello Stato numeri 16 e 35, con le quali è stato chiarito che detti fondi, non utilizzati nel 2020 e, quindi, confluiti in avanzo vincolato, potranno essere utilizzati secondo gli stessi criteri utilizzati lo scorso anno, sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali rientrano anche le spese per piccoli investimenti connessi al Covid-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private (a titolo di esempio: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da Covid-19 nei cantieri dei lavori pubblici, anche per effetto del recente decreto "semplificazioni", o altri interventi di adeguamento di spazi e locali);

Ritenuto di applicare al Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021 le quote vincolate di cui al fondo funzioni fondamentali e ristori specifici 2020;

Rilevato che la variazione in parola garantisce il permanere degli equilibri di bilancio;

Dato atto che con il presente provvedimento si intende conseguentemente e coerentemente variato ed integrato il Documento Unico di Programmazione;

Visto che il comma 6-bis dell'art. 10 del D.L. 77/2021, cd. Decreto Semplificazioni, come convertito in L. n. 108/2021, prevede che, in considerazione degli effetti economici della pandemia, l'esercizio 2020 non si computa ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) che impone l'accantonamento nel bilancio degli enti partecipanti delle perdite prodotte dalla proprie società, si elimina l'accantonamento stanziato nel Bilancio di previsione finanziario 2021 pari ad euro 30.000,00, anche in considerazione del fatto che la partecipata Acquedotto Lucano S.p.A. in tale esercizio non ha chiuso in perdita;

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, come sopra rappresentato e riepilogata nell'Allegato I che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 – Terza variazione del bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 21 settembre 2021

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 21 settembre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Considerato che è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, che si allega al presente provvedimento (Allegato 2);

Visti/e:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

- 1) di apportare al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 la variazione del bilancio allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) di dare atto che detta variazione garantisce il permanere degli equilibri di bilancio;
- 3) di dare atto che con il presente provvedimento si intende conseguentemente e coerentemente variato ed integrato il Documento Unico di Programmazione e gli allegati in esso contenuti;

Infine, con separata votazione:

- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Potenza, lì 21/09/2021

Il Dirigente
(dott. Vito Di Lascio)



L'Assessore comunale
(avv. Giuseppe Giuzio)

Firmato digitalmente
da

GIUSEPPE GIUZIO

**CN = GIUZIO
GIUSEPPE
C = IT**



COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate"

Parere di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 – Terza variazione del Bilancio ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. nr. 267/2000", ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Contabilità del Comune di Potenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'emendamento di cui all'oggetto, presentato in forma scritta da diversi Consiglieri comunali, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 91575/2021 in data 27 ottobre 2021, non conforme alla tempistica prevista dall'articolo 18 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che la proposta di emendamento in parola è pervenuta al Servizio Finanziario in data 27 ottobre 2021 alle ore 10.25 con nota prot. nr. 91587/2021;

Esaminata la proposta di emendamento che si riassume nella richiesta di:

"destinare le risorse necessarie, pari ad euro 500.000,00 circa, rinvenienti dal centro di costo 10, capitolo 1310, articolo 007, attualmente destinate interamente a Spese per emergenza Covid-19, pari ad euro 1.363.224,23, sul centro di costo 029, capitolo 1331, art. 3" per garantire il monte ore richiesto dagli Istituti comprensivi della Città di Potenza per l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione;

Preso atto che:

- il capitolo 1331/articolo 003, ricadente nel centro di costo 029 "Assistenza scolastica e refezione" - centro di responsabilità "Servizi alla Persona", afferisce alla gestione dei servizi scolastici integrati;

- non è stato richiesto né risulta espresso il parere tecnico da parte del Dirigente competente dell'U.D. "Servizi alla Persona";

Rilevato che le risorse finanziarie oggetto dell'emendamento afferiscono all'avanzo vincolato 2020 concernente le spese del cd. "Fondone";

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) espressamente dispone che le risorse del cd. "Fondone" non utilizzate alla fine dell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione: lo stesso precisa, inoltre, che queste risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- in particolare, la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 35 ha chiarito che detti fondi, non utilizzati nel 2020 e quindi confluiti in avanzo vincolato, potranno essere utilizzati secondo gli stessi criteri utilizzati lo scorso anno, sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19;

- per quanto concerne la possibilità di utilizzare le suddette risorse per finanziare spese d'investimento, si deve tenere presente che la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 16, la quale ha tra l'altro chiarito che *"...tra le maggiori spese 2020 COVID-19 che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche*

o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto "semplificazioni") o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti";

Dato atto, pertanto, **che** le risorse finanziarie 2020 a destinazione vincolata afferenti al cd. "Fondone" non possono essere destinate e impiegate per la spesa riferita all'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione;

Visti gli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.O.E.L.);

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii., nonché la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito della RGS ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Potenza;

ESPRIME

parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile alla proposta di emendamento di cui all'oggetto, in quanto le risorse finanziarie 2020 a destinazione vincolata afferenti al cd. "Fondone" non possono essere destinate e impiegate per la spesa riferita all'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione, come meglio esplicitato in premessa.

dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fortezza

